

GLI ALTRI CASI DI ESENZIONE DAL REINVIO

Raccolte fondi e proventi pubblicitari non chiedono duplicazioni

Le istruzioni per la compilazione del modello Eas evidenziano tutte quelle casistiche per cui non si rende obbligatorio un reinvio del modello. Oltre, infatti, a quanto già chiarito con riferimento alla variazione dei dati relativi all'ente o al rappresentante legale per cui non si ritiene necessario un reinvio del prospetto, vi sono anche altre circostanze per cui non è richiesta una duplicazione dell'adempimento. Nello specifico, le istruzioni si riferiscono innanzitutto ai punti 20 e 21 del modello, ovvero ai proventi pubblicitari ricevuti dall'ente oltre che alla diffusione di messaggi pubblicitari dei propri beni e servizi. Una variazione di tali importi rispetto a quelli comunicati nell'anno precedente non comporterà dunque l'obbligo di ripresentare il modello Eas. Stessa cosa dicasi per il numero e per i giorni delle manifestazioni organizzate per la raccolta di fondi (punto 33 del modello) oltre che per i punti 23, 24, 30 e 31 vale a dire, per l'ammontare medio delle entrate dell'ente degli ultimi tre esercizi, per il numero degli associati dell'ente nell'ultimo esercizio, per le erogazioni liberali ricevute e, in ultimo, per i contributi

pubblici ricevuti. Proprio sulla base del fatto che trattasi di notizie che, con molta probabilità, cambieranno sistematicamente di anno in anno, l'amministrazione finanziaria ha pensato bene di non appesantire tale adempimento qualora lo stesso fosse unicamente dovuto al verificarsi di uno dei punti sopraccitati. La ratio di tale esenzione sta nell'evitare che il modello Eas venga inteso come un aggiornamento continuo del quadro dell'ente associativo in questione bensì, come un modello da inviare all'amministrazione quando si verifichino effettivi cambiamenti sostanziali.

—© Riproduzione riservata—

